

ODV "IL SORRISO" – Padre Pellegrino e Madre Maria Pia
Via Ferrante Imparato n.181
80146 – Napoli
C.F.: 95284740636

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno **duemila Ventuno**, il giorno **Ventitre** del mese di **Agosto** alle ore 10:45 presso la sede sociale sita in Napoli (NA) alla Via Ferrante Imparato n.181, si è svolta l'assemblea generale ordinaria dell'ODV "IL SORRISO" – Padre Pellegrino e Madre Maria Pia.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto dell'ODV Don Fulvio Stanco che constata e fa rilevare:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- che sono presenti in proprio tutti i soci dell'ODV nelle persone di:
 - **Stanco Fulvio** nato a Napoli il 22/06/1987 residente a Napoli in via Ferrante Imparato n. 181 codice fiscale STN FLV 87H22 F839X
 - **Della Camera Vincenzo** nato a Napoli il 05/07/1951 residente a Napoli in via Ferrante Imparato n. 181 codice fiscale DLL VCN 51L05 F839K
 - **Morga Massimo** nato a Napoli il 08/09/1979 residente a Napoli in via Ferrante Imparato n.181 codice fiscale MRG MSM 79P08F839A
 - **Zincone Anna Maria** nata a Torre del Greco il 23/06/1947 residente a Napoli in via Sorrento n.37 codice fiscale ZNC NMR 47H63 L259V
 - **Stanco Mariarica** nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 05/09/1989 residente a Napoli in Traversa 3 B.Martirano n.5 codice fiscale STN MRC 89P45 H892F
 - **Della Camera Mariacristina** nata a Napoli il 21/11/1982 residente a Napoli in via Ferrante Imparato n. 181 codice fiscale DLL MCR 82S61 F839N
 - **Flamia Cristina** nata a Napoli il 04/09/1960 residente a Napoli in via Ferrante Imparato n. 181 codice fiscale FLM CST 60P44 F839Y.
- la presenza dell'intero Organo amministrativo nelle persone di sé stesso in qualità di Presidente, e degli amministratori Massimo Morga e Della Camera Vincenzo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e, con il consenso degli intervenuti chiama il signor Massimo Morga, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

1. Integrazione articolo Art.6 dello statuto sociale;
2. Variazione Art.14 dello statuto sociale.

Il Presidente in merito al primo punto di cui all'odg espone agli associati l'esigenza di integrare l'Art.6 dello statuto sociale (Finalità e Attività) inserendo tra le attività che l'associazione potrà svolgere le seguenti:

- Consegna pacchi alimentari a famiglie bisognose;
- Attività di cucina per la preparazione e somministrazione dei pasti da offrire ai poveri di strada;
- Attività aggregative con l'intento di attuare l'esortazione Apostolica "Amoris Laetitia" di Papa Francesco.

In merito al secondo punto di cui all'odg il Presidente fa presente agli associati che, al fine di garantire la democraticità dell'associazione, si rende necessario effettuare una variazione dell'Art. 14 dello statuto sociale riprendendo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art.21 del codice civile.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti e, presa visione dei dettati legislativi in vigore, l'assemblea **all'unanimità**

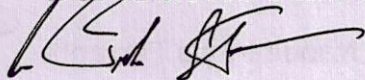
DELIBERA

1. Di Approvare L'integrazione dell'Art.6 dello statuto sociale aggiungendo alle attività già previste dallo statuto, quelle sopra elencate;
2. Di approvare la variazione dell'Art. 14 dello statuto sociale prevedendo i seguenti quorum Assembleari: " Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati".

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore **12:15**, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto e del nuovo statuto sociale che si allega al presente verbale (sub A).

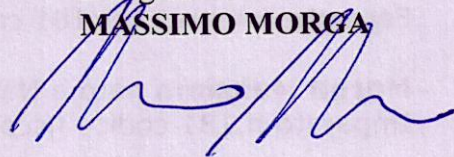
Il Presidente

DON FULVIO STANCO



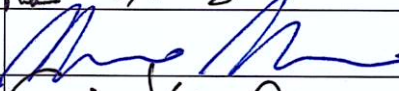
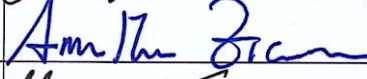
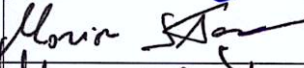
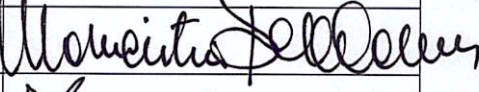
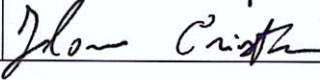
Il Segretario

MASSIMO MORGA



Handwritten notes and signatures on the right margin:
 15
 Me. Fuh di Jan
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)

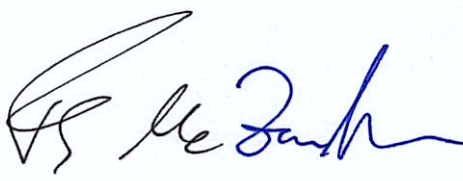
FOGLIO DELLE PRESENZE ASSEMBLEE SOCI

SOCI	PROPRIO === DELEGA	FIRMA
Don Fulvio Stanco	Proprio	
Massimo Morgia	Proprio	
Della Camera Vincenzo	Proprio	
Zincone Anna Maria	Proprio	
Stanco Mariarca	Proprio	
Della Camera Maria Cristina	Proprio	
Flamia Cristina	Proprio	



STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO

ODV "IL SORRISO"
Padre Pellegrino e Madre Maria Pia

A   



STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO

ODV "IL SORRISO"
Padre Pellegrino e Madre Maria Pia

A. R. Meda
D. R. Meda

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << ODV "IL SORRISO" – Padre Pellegrino e Madre Maria Pia >> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Ferrante Imparato, 181 nel comune di Napoli.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

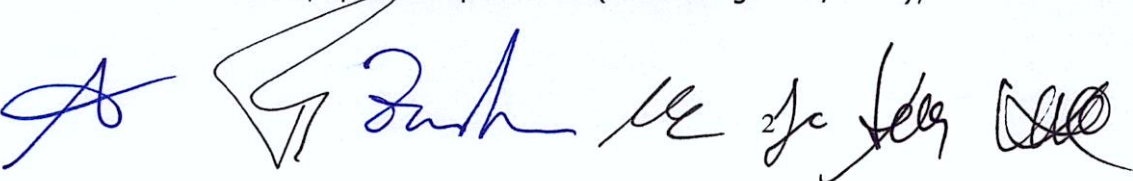
ART. 5
(Patrimonio iniziale dell'ente)

E' stabilito in € 350,00 (trecentocinquanta/00) versato da tutti gli associati fondatori in quote uguali di importo pari ad € 50,00 (cinquanta/00).

ART. 6
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett.a D.Lgs.117/2017);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d D.Lgs.117/2017);
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett.e D.Lgs.117/2017);





Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione di un corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, e per l'istituzione di un corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale.

Art. 2

Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, e il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, sono istituiti presso le università e le facoltà di agraria e di ingegneria.

Art. 3

Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, e il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, sono istituiti presso le università e le facoltà di agraria e di ingegneria.

Art. 4

Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, e il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, sono istituiti presso le università e le facoltà di agraria e di ingegneria.

Art. 5

Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, e il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, sono istituiti presso le università e le facoltà di agraria e di ingegneria.

Art. 6

Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, e il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, sono istituiti presso le università e le facoltà di agraria e di ingegneria.

Art. 7

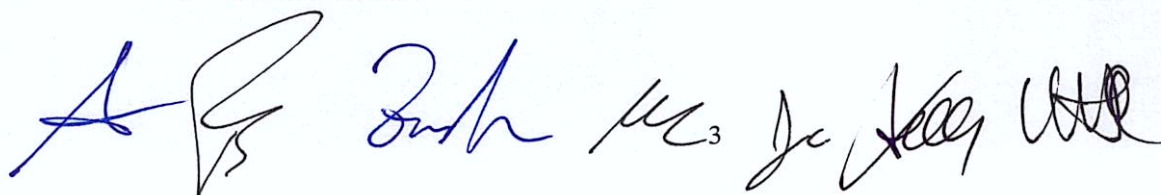
Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, e il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, sono istituiti presso le università e le facoltà di agraria e di ingegneria.

Art. 8

Il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario, e il corso di studio per la preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, sono istituiti presso le università e le facoltà di agraria e di ingegneria.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.]

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i D.Lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k D.Lgs. 117/2017);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l D.Lgs. 117/2017);
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n D.Lgs. 117/2017);
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett. o D.Lgs. 117/2017);
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q D.Lgs. 117/2017);
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r D.Lgs. 117/2017);
- Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lett. s D.Lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t D.Lgs. 117/2017);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u D.Lgs. 117/2017);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v D.Lgs. 117/2017);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w D.Lgs. 117/2017);
- L'associazione, nel rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle elencate ai punti precedenti e specificate dall'art. 5 del medesimo Decreto Legislativo, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale prevalentemente esercitate;
- Consegna pacchi alimentari a famiglie bisognose;
- Attività di cucina per la preparazione e somministrazione dei pasti da offrire ai poveri di strada;
- Attività aggregative con l'intento di attuare l'esortazione Apostolica "Amoris Laetitia" di Papa Francesco.





Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 7 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Una volta ammessi, i nuovi soci, avranno immediatamente diritto di voto in assemblea.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea e a ciascun associato è attribuito ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. I Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro tenuto presso la sede dell'associazione e coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.

ART. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.



(Allegato n. 1)

Il presente allegato, che costituisce parte integrante e necessaria del presente decreto, ha lo scopo di definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, in materia di...

Art. 1. - Oggetto e finalità.

Il presente decreto ha lo scopo di definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, in materia di...

Art. 2. - Disposizioni finali.

Il presente decreto ha lo scopo di definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, in materia di...

Art. 3. - Disposizioni finali.

Il presente decreto ha lo scopo di definire le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, in materia di...

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (da nominare solo al superamento dei limiti previsti dall'art.30 comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117)
- Organo di revisione (da nominare solo al superamento dei limiti previsti dall'art.31 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 (organo di controllo) che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata a/r, fax, e-mail ordinaria o pec, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

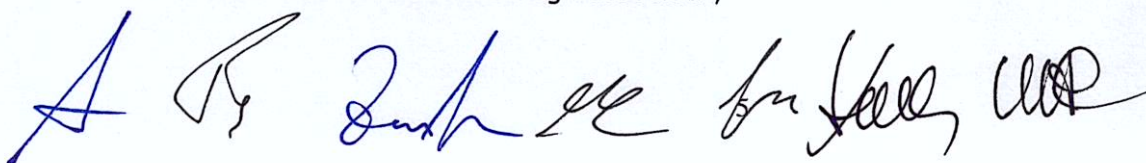
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Ad ogni associato è attribuito un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I componenti dell'organo di amministrazione non possono intervenire per delega.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.13
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati ;





El presente documento es de carácter confidencial y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Oficina de Enlace.

Objetivo del Documento

- El presente documento tiene como objetivo principal informar a los interesados sobre el proceso de selección de personal para el cargo de [Cargo], en el marco del proceso de contratación pública.
- Asimismo, se detallan los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos para poder participar en el proceso de selección.
- Se establecen las condiciones de participación, así como los plazos y fechas clave del proceso.

Alcance del Documento

El presente documento describe el proceso de selección de personal para el cargo de [Cargo], en el marco del proceso de contratación pública. El proceso de selección se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación Pública y en el Reglamento de la misma. El presente documento tiene como objetivo principal informar a los interesados sobre el proceso de selección de personal para el cargo de [Cargo], en el marco del proceso de contratación pública. El proceso de selección se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación Pública y en el Reglamento de la misma.

Definiciones

- **Oficina de Enlace:** El organismo encargado de coordinar y supervisar el proceso de selección de personal.
- **Candidato:** Persona que cumple con los requisitos mínimos para participar en el proceso de selección.
- **Proceso de Selección:** El conjunto de actividades que se realizan para elegir al personal que ocupará el cargo.

[Firma manuscrita]

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14
(Quorum assembleari)

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di eletti da un minimo 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea degli associati.

L'organo di amministrazione può essere nominato a tempo indeterminato o a tempo determinato facendo riferimento a quanto previsto dalla delibera assembleare che ne dispone la nomina. L'amministrazione dell'associazione può essere a firma congiunta oppure disgiunta, è data facoltà all'assemblea eventualmente di decidere il tipo di amministrazione più opportuno. In caso di recesso, morte, inabilità, esclusione di un componente dell'organo amministrativo l'assemblea degli associati dovrà provvedere alla sua sostituzione nel termine di sessanta giorni durante i quali le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione verranno espletate dai membri ancora in carica. Nel caso in cui dovesse venire meno, per qualsivoglia motivo, la collegialità dell'organo, l'assemblea dovrà provvedere, nel termine di 30 giorni alla ricostruzione della stessa. Durante tale periodo di vacanza il presidente dell'associazione potrà svolgere le sole funzioni di ordinaria amministrazione spettanti all'organo di amministrazione.

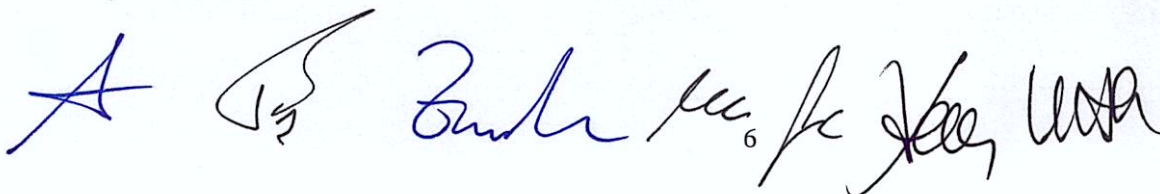
ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente può essere nominato a tempo indeterminato o a tempo determinato facendo riferimento a quanto previsto dalla delibera assembleare che ne dispone la nomina e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di recesso, morte, inabilità, esclusione del presidente dell'associazione l'assemblea degli associati dovrà provvedere, senza indugio, alla nomina di un nuovo presidente; nel periodo che intercorre tra il recesso, morte, inabilità, esclusione del presidente e la nomina del nuovo presidente le sue funzioni verranno ricoperte dal membro dell'organo di amministrazione più anziano.

The block contains five handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the administrative organ or the president, as per the context of the document. The signatures are stylized and vary in length and complexity.



Il sottoscritto, *[illegible]*, nato a *[illegible]* il *[illegible]* *[illegible]*,
in qualità di *[illegible]*, ha l'onore di sottoporre alla Vostra
Cortesia la presente istanza di *[illegible]*.

La presente istanza è presentata in esecuzione della Vostra
Cortesia del *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*.

La presente istanza è presentata in esecuzione della Vostra
Cortesia del *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*.

Il sottoscritto, *[illegible]*, nato a *[illegible]* il *[illegible]* *[illegible]*,
in qualità di *[illegible]*, ha l'onore di sottoporre alla Vostra
Cortesia la presente istanza di *[illegible]*.
La presente istanza è presentata in esecuzione della Vostra
Cortesia del *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*.

Il sottoscritto, *[illegible]*, nato a *[illegible]* il *[illegible]* *[illegible]*,
in qualità di *[illegible]*, ha l'onore di sottoporre alla Vostra
Cortesia la presente istanza di *[illegible]*.
La presente istanza è presentata in esecuzione della Vostra
Cortesia del *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*.

Il sottoscritto, *[illegible]*, nato a *[illegible]* il *[illegible]* *[illegible]*,
in qualità di *[illegible]*, ha l'onore di sottoporre alla Vostra
Cortesia la presente istanza di *[illegible]*.

Il sottoscritto, *[illegible]*, nato a *[illegible]* il *[illegible]* *[illegible]*,
in qualità di *[illegible]*, ha l'onore di sottoporre alla Vostra
Cortesia la presente istanza di *[illegible]*.
La presente istanza è presentata in esecuzione della Vostra
Cortesia del *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*.

[Handwritten signature]

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, nel caso di nomina a tempo determinato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

E' nominato dall'assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo può essere anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

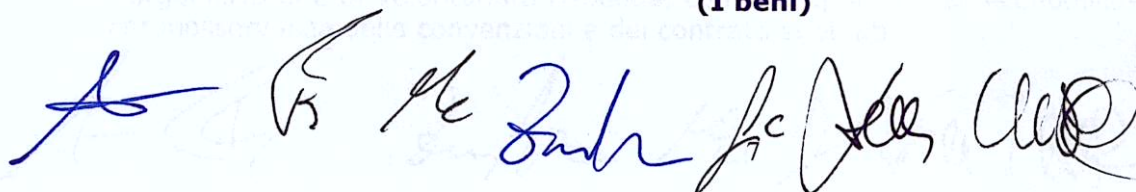
E' nominato dall'assemblea nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 **(I beni)**





I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 (Obbligo di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il diritto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

ART. 28
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, Firmato e Sottoscritto

Firme dei soci

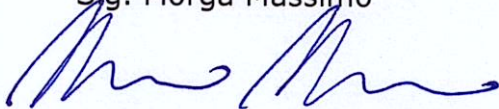
Sig. Stanco Fulvio



Sig. Della Camera Vincenzo



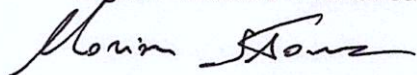
Sig. Morga Massimo



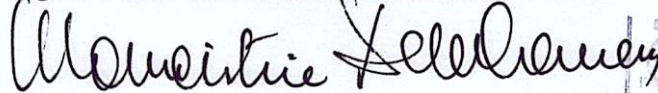
Sig.ra Zincone Anna Maria



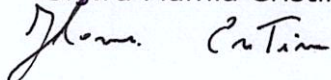
Sig.ra Stanco Mariarca



Sig.ra Della Camera MariaCristina



Sig.ra Flaminia Cristina



Data, Luogo
23/08/2021, Napoli

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli 1	
REGISTRATO AL N.	4272/5	CD. 71/M add.	02.09.2021 ESSE NIE
TOTALE VERSATO €		ESSE NIE	
		P 21 10/11	

